



**MINISTERO DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO SANTO STEFANO**

UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA
Via Civinini nr. 2 – Tel. 0564/812529 – portosantostefano@guardiacostiera.it

ORDINANZA n° 54 /08

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano;

VISTO il foglio n° 806 in data 28.02.2008 dell'Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia con il quale richiede l'emanazione di una ordinanza che disciplini l'area dove sono posizionati i serbatoi relativi all'impianto di distribuzione Carburanti AGIP FUEL S.p.A.;

VISTO il Dispaccio n° 82/1059/11 in data 22.01.1999 di Maricogecap, il quale chiarisce che il concetto di spazi destinati alla circolazione stradale è equivalente a quella di strada aperta al pubblico;

VISTE le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti n° 520951 e 520196, rispettivamente, in data 24.02.1995 e 14.04.1995, che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei Porti;

VISTO l'articolo 18 del "Regolamento delle operazioni di Bunkeraggio" reso esecutivo con Ordinanza n° 147/2002 emanata in data 14.10.2002, come integrata dall'Ordinanza n° 18/2003 emanata in data 06.03.2003;

VISTO l'art. 6 comma 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 285/1992 e successive modifiche, ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR 495/92 e successive modificazioni, il quale attribuisce al Comandante di Porto Capo di Circondario la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico delle aree portuali;

VISTO il verbale d'ispezione ex art. 49 Regolamento Codice della Navigazione tenutasi in data 26 giugno 2007 per sottoporre ad ispezione generale l'impianto di distribuzione Carburanti AGIP FUEL s.p.a. ;

RITENUTO opportuno garantire che l'area ove le autobotti riforniscono il distributore sopra richiamato rimanga sgombra da mezzi anche in relazione alla presenza delle tubazioni di equilibrio dei gas dei serbatoi;

VISTO gli articoli 17, 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Codice di esecuzione

ORDINA

ART. 1

A decorrere dal 17 marzo 2008 nell'area riportata nell'allegata planimetria, che e' parte integrante della presente, è vietata la sosta e la fermata di qualsiasi mezzo ad eccezione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento delle operazioni di bunkeraggio in premessa citato.

ART. 2

È dato incarico al Comune di Castiglione della Pescaia di porre in essere idonea recinzione dell'area di cui trattasi nonché la segnaletica verticale ed orizzontale atta a segnalare i divieti anzidetti ivi compreso la rimozione dei veicoli.

ART. 3

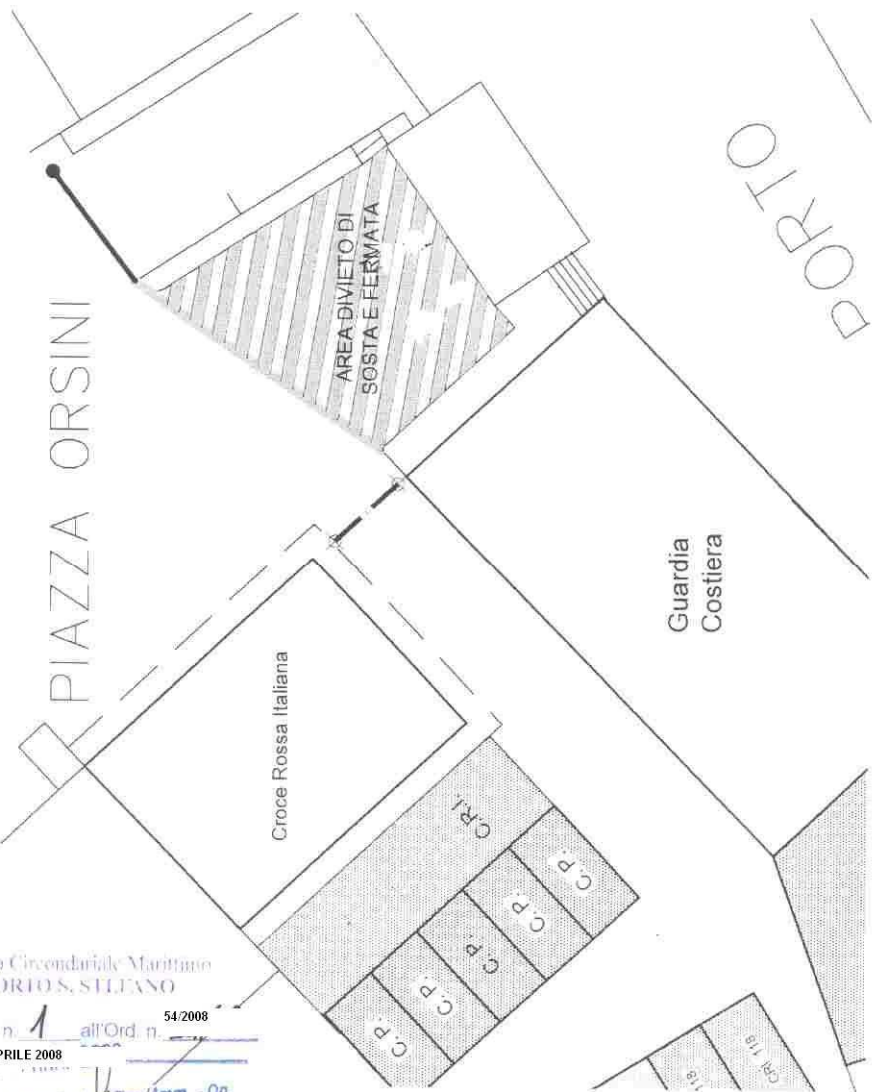
I contravventori alla presente Ordinanza incorrono nell'illecito amministrativo di cui agli artt. 6 comma 14 e 159 del Codice della Strada e saranno, altresì, ritenuti civilmente e penalmente responsabili per i danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle trasgressioni commesse.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.portosantostefano.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione

Porto Santo Stefano, 15 Aprile 2008

F.TO IL COMANDANTE
T.V. (CP) Maurizio TATTOLI

*(Copia conforme all'originale
sottoscritta con firma autografata e conservata presso
questo Ufficio – Art.19 DPR 445/2000)



Ufficio Circondariale Marittimo
PORTO S. STEFANO

Allegato n. 1 all'Ord. n. 54/2008
del 15 APRILE 2008

Il Capo Sezione Tec./Amml. - Op.
1° M. Ilo **MARZO Luigi**